



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918

Roma — Martedì, 12 febbraio

Numero 36

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

En Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6			
> a Comicio ed in tutte le Regioni: > 26; > > 20; > > 13			
all'Estero (Paesi dell'Unione postale): > 30; > > 23; > > 14			

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

l'importo del vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1916, n. 1610).

Inserzioni

Annali giudiziari L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi > 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al
Foglio degli annali.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale n. 104 che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-1918.

Decreto Luogotenenziale n. 105 che sopprime, dal 1° aprile 1918, determinati uffici del Genio civile, nonché il compartimento speciale d'ispezione per l'alta sorveglianza sui servizi tecnici relativi al terremoto del 13 gennaio 1915, affidando in pari tempo all'Ufficio per gli edifici governativi in Roma tutti i servizi concernenti opere edilizie per la medesima città e provincia.

Decreto Luogotenenziale n. 106 che introduce temporanee variazioni nell'organico delle Agenzie delle imposte, ed equipara, anche temporaneamente, l'organico degli ispettori superiori delle tasse a quello degli ispettori superiori delle imposte, circa le classi e gli stipendi.

Decreto Luogotenenziale n. 107 che, con decorrenza dal 1° febbraio 1918, e fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, aumenta gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale civile e militare di ciascuna Amministrazione dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nei modi indicati dal decreto medesimo, ed autorizza altresì la costituzione di una Commissione con l'incarico di studiare la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

Decreti Luogotenenziali nn. 2151, 2152, 2154, 85 e 87 riflettenti: Aumento di contributi scolastici dovuti da Comuni allo Stato — Istituzione di esercizio economico su ferrovie — Dichiarazione di opere di pubblica utilità.

Decreto Luogotenenziale che classifica tratti di strade consortili nell'elenco delle provinciali di Benevento.

Alto Commissariato per i profughi di guerra: Decreto per la nomina di commissari speciali con l'incarico di vegliare sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi appartenenti al comune di Romans, Villesse e San Pietro, Aiello, Versa e Tapogliano, Grado, Pieris, Ronchi e Turicchio, Cormons e Medea, Belvedere, Gradisca e Terzo.

Disposizioni diverse.

Corte dei conti: Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV — Cassa nazionale di previdenza e Società « Dante Alighieri »: Estrazione delle obbligazioni del 31 dicembre 1917 — Ministero delle poste e dei telegrafi: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimenti di ricevute — Avviso — Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro - Direzione generale del credito: Cambio medio ufficiale.

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Il ministro del tesoro all'Istituto nazionale dei cambi — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 104 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 674, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-1918, è aumentato della somma di lire venticinque milioni (L. 25.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del genio civile, approvato con decreto Reale 3 settembre 1906, n. 522;

Visto l'art. 4 della legge 25 febbraio 1900, n. 56;

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1807;

Visti i decreti Reali 1° settembre 1884, n. 2690, (serie 3^a); 20 luglio 1903, n. 352; 9 agosto 1911, n. 951; 14 aprile 1912; 20 giugno 1912, n. 826; 8 gennaio 1914, n. 9; 21 febbraio 1915, n. 32; 21 gennaio 1915, numero 34;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1183;

Visti i decreti del ministro dei lavori pubblici 1° settembre 1911; 10 agosto 1912; 14 febbraio 1913; 18 e 22 gennaio 1915; 7 maggio 1917;

Ritenuta l'opportunità, nelle attuali circostanze, di provvedere ad una riduzione degli uffici del genio civile, avuto riguardo da una parte allo stato di avanzamento degli studi e dei lavori che più non ne giustificerebbero il mantenimento e d'altra parte alla convenienza di attuare una nuova ed organica ripartizione di incarichi e di attribuzioni fra gli uffici medesimi;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1918 sono soppressi gli Uffici del genio civile:

a) per le opere stradali in Basilicata e Calabria, avente sede in Roma;

b) per il Tevere e l'Agro romano in Roma;

c) per i lavori del monumento nazionale a Re Vittorio Emanuele II in Roma;

d) per il servizio marittimo e generale del circondario di Civitavecchia;

e) per i servizi tecnici relativi alle opere edilizio-sanitarie delle città di Napoli e Pozzuoli, avente sede in Napoli;

f) per il servizio idraulico di Reggio Calabria;

g) per i servizi tecnici relativi al terremoto del 13 gennaio 1915 in Sora;

h) per i servizi tecnici relativi al terremoto suddetto nella provincia di Perugia e nel circondario di Cittaducale della provincia di Aquila, avente sede in Rieti (sezione autonoma);

i) per i servizi tecnici relativi al terremoto del maggio e dell'agosto 1916 nelle provincie di Forlì e Pesaro, avente sede in Rimini.

A decorrere dal 1° luglio 1918 è soppresso l'Ufficio speciale del genio civile in Monterchi (Ville) per i servizi tecnici relativi al terremoto del 26 aprile 1917 nelle provincie di Arezzo e Perugia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1918 è soppresso il com-

partimento speciale d'ispezione per l'alta sorveglianza su tutti i servizi tecnici relativi al terremoto del 13 gennaio 1915 e le attribuzioni relative sono affidate, secondo la rispettiva competenza territoriale, agli uffici d'ispezione per i compartimenti IX (Ancona), X (Roma) e XI (Napoli).

A decorrere dal 1° luglio 1918 l'Ispettore superiore per il VII compartimento (Bologna) cessa dalle funzioni di alta sorveglianza sui servizi tecnici relativi ai terremoti del maggio ed agosto 1916 e del 26 aprile 1917. Le funzioni stesse saranno esercitate, secondo la rispettiva competenza territoriale, dagli ispettori superiori per i compartimenti VIII (Firenze) e IX (Ancona).

Art. 3.

Dalla stessa data di cui agli articoli 1 e 2 le attribuzioni degli uffici soppressi sono affidate:

a) agli Uffici del genio civile ordinari della Basilicata e Calabria, secondo la rispettiva competenza territoriale, quelle dell'Ufficio per le opere stradali di Basilicata e Calabria;

b) all'Ufficio del genio civile pel servizio generale di Roma, quelle dell'ufficio speciale per il Tevere e per l'Agro romano e dell'ufficio del circondario di Civitavecchia; per il servizio marittimo del detto circondario potrà essere istituita una speciale sezione distaccata;

c) all'Ufficio speciale del genio civile per gli edifici governativi di Roma, quello dell'Ufficio tecnico pel monumento a Re Vittorio Emanuele II; all'ufficio medesimo è inoltre affidata la direzione dei lavori di ampliamento e di sistemazione del palazzo di Montecitorio;

d) all'Ufficio del genio civile pel servizio generale di Napoli, quelle dell'ufficio per i servizi tecnici delle opere edilizio-sanitarie delle città di Napoli e Pozzuoli, ed all'ufficio pel servizio marittimo della stessa città quelle dell'ufficio su nominato relative ai lavori di sistemazione dei servizi doganali del Mandracchio ed ai lavori dei Granili;

e) all'Ufficio del genio civile pel servizio generale di Reggio Calabria quelle dell'ufficio pel servizio idraulico della stessa città;

f) all'Ufficio del genio civile di Caserta quelle dell'ufficio di Sora;

g) agli Uffici del genio civile di Aquila e Perugia, secondo la rispettiva competenza territoriale, quelle della sezione di Rieti;

h) agli Uffici del genio civile di Forlì e Pesaro, secondo la rispettiva competenza territoriale, quelle dell'Ufficio di Rimini;

i) agli Uffici del genio civile di Arezzo e Perugia, secondo la rispettiva competenza territoriale, quelle dell'Ufficio di Monterchi (Ville).

Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1918 i servizi ordinari e straordinari concernenti opere edilizie per Roma e provincia, ora disimpegnati dall'Ufficio del genio civile per il servizio generale di Roma, sono affidati all'Ufficio per gli edifici governativi della stessa città, il quale prende nome di « Ufficio per le Opere edilizie della città e provincia di Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 106 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e durante il tempo nel quale avranno applicazione le imposte dirette istituite per i bisogni dell'erario a causa della guerra, nell'organico delle agenzie delle imposte dirette risultante dalla tabella approvata colla legge 13 luglio 1914, n. 739, sono introdotte le seguenti variazioni:

1. Sono aumentati da 3 a 4 gli ispettori superiori di 1^a classe e da 2 a 4 gli ispettori superiori di 2^a classe.

2. Sono aumentati da 79 a 150 gli ispettori provinciali ed agenti superiori di 1^a classe, e da 100 a 150 gli ispettori provinciali ed agenti superiori di 2^a classe.

3. Sono aumentati da 280 a 350 i primi agenti di 1^a classe e diminuiti da 470 a 300 i primi agenti di 2^a classe.

4. Sono aumentati da 120 a 200 gli agenti di 1^a classe e da 150 a 200 gli agenti di 2^a classe.

5. Sono diminuiti da 181 a 150 gli agenti di 3^a classe e da 284 a 100 gli agenti di 4^a classe.

6. Sono diminuiti da 120 a 52 i volontari.

7. Sono soppressi gli ufficiali di agenzia.

8. Sono aumentati da 690 a 840 gli applicati e di visi in cinque classi ciascuna di 168 posti, delle quali le ultime tre con lo stipendio portato dal ruolo organico rispettivamente per la 1^a, 2^a e 3^a classe degli applicati, la 1^a e la 2^a con lo stipendio rispettivamente portato dal ruolo per la 1^a e la 2^a classe degli ufficiali di agenzia.

Art. 2.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e durante il tempo nel quale avranno applicazione i provvedimenti in materia di tasse sugli affari emanati per i bisogni dell'erario a causa della guerra, l'organico degli ispettori superiori delle tasse risultante dalla tabella A approvata colla legge 20 dicembre 1914, n. 1533, è equiparato, per classi e stipendi a quello degli ispettori superiori delle imposte.

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, saranno adottati i provvedimenti del caso per ristabilire i ruoli organici risultanti dalle tabelle approvate

dalle leggi 15 luglio 1914, n. 739 e 20 dicembre 1914, n. 1313, tostochè venga a cessare la validità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apporrate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo civile e militare, di ciascuna Amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, stabiliti dalle disposizioni in vigore, sono elevati nelle misure seguenti:

- a) del 30 per cento le prime L. 2000 annue;
- b) del 15 per cento la quota eccedente le L. 2000 fino alle L. 4000;
- c) del 10 per cento la quota eccedente le L. 4000 ma non le L. 15000.

Gli stessi aumenti sono applicabili agli ufficiali dell'esercito e della marina richiamati dal congedo durante lo stato di guerra.

In corrispondente misura sono pure elevate le retribuzioni assegnate al personale straordinario, avventizio od assimilato, in servizio all'attuazione del presente decreto.

Con successivo decreto sarà provveduto al miglioramento economico dei salariati dallo Stato, tenuto conto degli aumenti da detti salariati conseguiti in data posteriore al mese di maggio 1915.

Art. 2.

La elevazione di cui all'articolo precedente è applicabile anche alle quote di stipendio rappresentate dagli aumenti periodici in godimento all'attuazione del presente decreto.

I termini di tempo fissati dalle disposizioni in vigore per la maturazione degli aumenti periodici non saranno considerati come interrotti dalla elevazione degli stipendi stabilita dall'articolo precedente e gli aumenti stessi saranno valutati in base al nuovo stipendio.

Art. 3.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, rimanendo altresì sopresse le disposizioni delle lettere c) (per quanto concerne il ritardo nel godimento del maggiore stipendio), d), e), dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, nonché tutte le altre dalle medesime dipendenti.

Art. 4.

È mantenuta in vigore, per la durata della guerra, l'indennità temporanea autorizzata per il personale di ruolo dalle vigenti disposizioni, e tale indennità viene estesa, nella misura stabilita per ciascuna Amministrazione, al personale straordinario, avventizio od assimilato, restando conseguentemente abrogato il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1196.

I limiti di stipendio stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto all'aumento sessennale, per la concessione della indennità di cui al comma precedente e di quella di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione agli aumenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore, le assunzioni di avventizi, straordinari od assimilati nelle Amministrazioni dello Stato saranno autorizzate esclusivamente mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto coi capi delle Amministrazioni (ministri o commissari generali) cui si riferiscono i relativi servizi, anche se l'osservanza di tale forma non sia, dalle disposizioni stesse, in modo esplicito stabilita.

Nello stesso modo sarà altresì provveduto a regolarizzare la posizione degli avventizi, straordinari od assimilati in servizio all'atto dell'applicazione del presente decreto, che non risultino assunti seguendo la indicata formalità.

Fermo il disposto dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, le spese per retribuzioni agli avventizi, straordinari od assimilati dovranno far carico ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione di ciascuna Amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili agli avventizi delle ferrovie dello Stato per i quali rimangono in vigore norme speciali.

Art. 6.

Agli effetti del disposto dai precedenti articoli 1 (comma 1°), 2 e 4 (quest'ultimo per quanto concerne la indennità temporanea per la durata della guerra) i maestri elementari, iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 7.

Il personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato e di enti locali, nominato con decreto Reale e Ministeriale, godrà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria sarà ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 8.

Le Province ed i Comuni non potranno assegnare ai dipendenti impiegati, compresi i maestri elementari

nei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, aumenti in misura superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato con l'art. 1 del presente decreto, tenuto conto dei miglioramenti concessi dopo il mese di maggio 1915.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già deliberate dalle Province e dai Comuni e regolarmente approvate.

Per gli scopi di cui al presente articolo, e nei limiti della somma occorrente, le Province sono autorizzate ad elevare la sovrimposta ai tributi diretti anche oltre il limite indicato nel secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

I Comuni, invece, potranno far fronte alla spesa dipendente dalla applicazione del presente articolo mediante l'imposizione della sovrimposta ai tributi diretti in misura non inferiore al limite soprammentovato. In caso di insufficienza del provento di tale entrata, i Comuni sono autorizzati a provvedere gradualmente alla predetta spesa mediante:

a) il prodotto della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e sui domestici nella misura massima portata dal decreto 5 agosto 1917, n. 1229, di quella sui pianoforti e sui bigliardi, e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia e sul bestiame;

b) l'aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche fino al limite del 20 per cento delle aliquote applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) mutui da contrarre con le norme e condizioni di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181.

Art. 9.

Il personale di ruolo ed avventizio degli Economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno fruirà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie faranno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 10.

Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 325.

Art. 11.

Sugli aumenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare, di ciascuna Amministrazione dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, sarà fatta una ritenuta del 2 per cento, destinata a fini di previdenza a favore delle famiglie degli impiegati i quali premuovano al termine stabilito per la liquidazione della pensione.

Le somme provenienti da tale ritenuta saranno versate in un conto corrente fruttifero presso la Cassa dei depositi e prestiti fino a quando, con successivo decreto, saranno fissate le norme per la gestione dell'Opera di previdenza a favore del predetto personale.

Art. 12.

I reclami di qualunque natura, ai quali potrà dar

luogo l'applicazione del presente decreto, saranno decisi dal ministro del tesoro, sentita una Commissione nominata con decreto Reale e composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'Amministrazione civile al Ministero dell'interno, da un consigliere di Corte d'appello, da un vice avvocato erariale, da un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro e da un rappresentante dell'Amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sarà costituita una Commissione composta dell'avvocato generale erariale, presidente, di due esperti nelle discipline amministrative ma estranei all'Amministrazione dello Stato, di un componente il Consiglio di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del ragioniere generale dello Stato, di un professore ordinario di Università o di Istituto superiore, del consigliere delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, di un sindaco di uno dei grandi Comuni del Regno e di un ufficio di segreteria da costituirsi con decreto del ministro del tesoro, con l'incarico di studiare la riforma dell'amministrazione dello Stato, esclusi gli ordinamenti militare, giudiziario e scolastico, sulla base:

a) della semplificazione degli organi di amministrazione e dei controlli conseguibile sia col riordinamento degli uffici e delle relative attribuzioni, sia con soppressioni di gradi gerarchici e riduzione di personale in misura non inferiore a un quarto in media per ciascun Ministero e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, prendendo norma dalla esperienza tratta dal funzionamento dei servizi durante il periodo di guerra;

b) del rafforzamento delle responsabilità individuali dei funzionari;

c) dell'ordinamento organico degli stipendi sulla base del sistema dei ruoli aperti;

d) della riforma dell'ordinamento delle pensioni;

e) del consolidamento della spesa di personale per ciascun Ministero, e della devoluzione a beneficio di detto personale delle economie conseguite sotto il limite della spesa stessa.

La Commissione esaminerà inoltre quegli altri problemi speciali attinenti al riordinamento dell'Amministrazione, che, o per indicazione del Governo o di sua iniziativa, si ravviseranno opportuno argomento di riforma.

La Commissione avrà facoltà di sentire le Amministrazioni interessate e di aggregarsi, per l'adempimento dei suoi compiti, le persone competenti di ciascuna Amministrazione.

Le proposte della Commissione saranno presentate entro il 30 giugno 1918.

Art. 14.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle varie Amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto il quale avrà l'applicazione a decorrere dal 1° febbraio 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Disposizione transitoria.

Art. 15.

Qualora per effetto dell'applicazione, nel periodo dal 1° luglio 1917 al 31 gennaio 1918, della ritenuta stabilita dal decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, gli aumenti di stipendio siano risultati ridotti ad importo inferiore a quello di altri assegni che vennero a cessare, sarà conferita, per il medesimo titolo e per la durata della ritenuta, la differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

- N. 2151. Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Bressana (Pavia), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 4740,32, è elevato a L. 5940,32, dal 1° gennaio 1918.
- N. 2152. Decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Ali Marina (Messina), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2094,59, è elevato a L. 2594,59, dal 1° luglio 1918.
- N. 2154. Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1917, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Collecchio (Parma), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in lire 42.771,12, è elevato a L. 14.523,12, dal 1° gennaio 1918.
- N. 85. Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, viene definitivamente determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1917, l'istituzione dell'esercizio economico sulla ferrovia Bari-Locorotondo.
- N. 87. Decreto Luogotenenziale 13 gennaio 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle armi e munizioni, è dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento, da parte della Società italiana Ernesto Breda, del suo stabilimento in Milano, per la costruzione di motori d'aviazione, fissandosi pel compimento dell'opera, il termine di un anno dalla data del decreto medesimo.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le deliberazioni 28 dicembre 1912, con cui il Consiglio provinciale di Benevento stabiliva di inscrivere nell'elenco delle sue strade provinciali la strada consortile che da San Giorgio la Montagna, per San Nazario Calvi, va al confine della provincia di Avellino e quella Vitulanese, pure consortile, che da Montesarchio va alla provinciale del Molise;

Ritenuto che si procedette alle prescritte pubblicazioni relative alle suaccennate proposte, e che non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la prima delle suddette strade, lunga metri 3860, dopo aver raggiunto la provincia di Avellino, s'innesta con l'altra strada (già dichiarata provinciale con R. decreto 2 settembre 1907) che, per Montefusco, va sino a Serfa, ove mette capo alla nazionale delle Puglie;

Che tutta la detta strada inoltre, nel suo percorso, congiunge importanti Comuni con Benevento, capoluogo di Provincia, facilitando così notevolmente le relazioni agricole, industriali e commerciali delle due menzionate Provincie;

Che pertanto risponde ai requisiti voluti dall'art. 13 lettera d) della vigente legge sui lavori pubblici;

Considerato che la strada Vitulanese, lunga metri 42.762, attraversando la vasta ed ubertosa pianura di Montesarchio, s'innesta nell'abitato omonimo con le strade provinciali Iripina e Benevento-Napoli; passa poi comuni di Campoli Cautano e Foglianise; attraversa il fiume Calore raggiungendo la ferrovia Napoli-Foggia alla stazione di Casalduni-Ponte; e prosegue fino alla provinciale del Molise, mettendo capo alle stazioni di Campolattaro e Pontelandolfo sulla linea Benevento-Campobasso;

Che essa, inoltre, congiunge le provinciali di Napoli, Ferrarise, Casalduni, del Molise e Bebiana, colla nazionale Sannitica n. 49, facilitando in tal modo le relazioni industriali, commerciali, ed agricole di una vasta regione della provincia di Benevento;

Che pertanto anche per la detta strada ricorre l'applicazione della lettera d) del citato articolo di legge;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada consortile, lunga metri 3860, che da San Giorgio la Montagna, per San Nazario Calvi, va al confine della provincia di Avellino, e la strada Vitulanese, pure consortile, lunga metri 42.762, che da Montesarchio va alla provinciale del Molise, sono classificate fra le provinciali di Benevento.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

ALTO COMMISSARIATO PER I PROFUGHI DI GUERRA

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1918 che dà facoltà all'Alto commissario di affidare a commissari speciali l'incarico di vegliare sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi appartenenti ai paesi di nazionalità italiana, già occupati dal R. esercito, di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme vigenti nel Re-

gno a loro favore nei rapporti di diritto privato, come quelli di diritto pubblico; di informare l'Alto commissario dei loro bisogni individuali e collettivi; di presentare quelle proposte che ritenessero opportune per agevolare il soggiorno nel Regno;

DECRETA:

Art. 1.

I signori Giovanni Battista Pasiani, Giuseppe Marcuzzi, Guido Lazzari, cav. Ettore Tommasini, Giovanni Marchesini fu Giuseppe, Giovanni Feruglio, cav. Antenore Marni, conte Vittorio Del Mestri e Giacomo Calligaris, sono nominati commissari speciali con l'incarico di esercitare, nei riguardi dei profughi appartenenti, rispettivamente, ai comuni di Romans, Villesse e San Pietro, Aiello, Versa e Tapogliano, Grado, Pieris, Ronchi e Turriaco, Cormons e Medea, Belvedere, Gradisca, Terzo e tutte le attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto avanti citato.

Art. 2.

I predetti commissari dovranno stabilire la propria residenza: il signor Pasiani a Firenze con l'assegno mensile di lire trecento; il signor Marcuzzi a Roma coll'assegno mensile di lire trecentocinquanta; il signor Lazzari a Roma coll'assegno mensile di lire duecento; il sig. cav. Tommasini a Firenze coll'assegno mensile di lire quattrocento; il signor Marchesini ad Albano Laziale coll'assegno mensile di lire cinquecento; il signor Feruglio a Firenze coll'assegno mensile di lire trecento; il signor cav. Marni a Marina di Pisa coll'assegno mensile di lire cinquecento; il signor conte Del Mestri a Pistoja coll'assegno mensile di lire quattrocento e il signor Calligaris a Roma coll'assegno mensile di lire trecento, tutti a decorrere dal 1° febbraio 1918.

Roma, 1° febbraio 1918.

L'Alto commissario: *Luigi Luzzatti.*

DISPOSIZIONI DIVERSE CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.
Adunanza del 7 agosto 1917:

Vedove.

Bassi Maria di Ferro Emilio, soldato L. 630 — Cornacchia Antonia di Tersone Antonio, id., L. 630 — Pace Leonarda di Cucciarre Giacomo, id., L. 630 — Volpe Maria di Vendola Domenico, id., L. 630 — Lancianeri Domenica di Gianni Soccorso, id., L. 630.

Moramarco Angela di Carassa Antonio, soldato, L. 680 — Parmegiani Giuseppina di Valesani Peppino, id., L. 730 — Gallo Faustina di Ferlino Giuseppe, id., L. 630 — Martani-Maria di Morbio Dante, id., L. 630 — Lucchetti Leonilde di Beltrami Gaetano, id., L. 730 — Amendola Domenica di Barritano Achille, caporale, L. 840 — Giancomazzi Anna di Bisollini Eliseo, soldato, L. 730 — Petrucci Lucia di Tarantino Giuseppe, id., L. 730 — Silvio Emma di D'Andrea Vincenzo, id., L. 630 — Mostarda Teresa di Battisti Matteo, caporal maggiore, L. 890 — Lampreda Luigi di Altobelli Pietro, soldato, L. 680 — Altobelli Giuseppa di Manzi Mariano, id., L. 630 — Menta Blandina di Amadei Ettore, id., L. 630 — Carassali Corinna di Bellegoni Michele, id., L. 630 — Garan Maria di Licheri Giovanni, id., L. 630 — Mattiuzzo Vittoria di Bertolotto Amilcare, id., L. 630 — Venturi Adelina di Leonelli Adolfo, id., L. 630.

Parziali Maria di De Sauri Pellegrino, soldato, L. 630 — Landi Argia di Ceccarelli Livio, id., L. 630 — Fiordarancio Amelia di Melo Giuseppe, id., L. 630 — Pancaldi Stellina di Mari Ettore, sergente, L. 1120 — Piccolo Maria di Musone Francesco, soldato, L. 630 — Colombo Teresa di Cividini Angelo, id., L. 680 — Lanzani Angela di Brambilla Cesare, id., L. 630 — Novati Rosa di Pietra Giuseppe, caporale maggiore, L. 840 — Caporusso Vita di Sorressa Francesco, soldato, L. 630 — Guidi Narcisa di Macconelli Corradino, caporale maggiore, L. 840 — Greco Maria di

- Russi Giuseppe, soldato, L. 730 — Benigara Assunta di Greco Matteo, id., L. 630.
- Sanzari Maria di Paduano Giuseppe, soldato, L. 630 — Palmerini Concetta di Grotti Vincenzo, id., L. 680 — Zamanna Margherita di Minelli Matteo, id., L. 630 — Pipolio Maria di Bruno Carmelo, id., L. 630 — Piferi Filomena di Canzonetta Giovanni, caporale maggiore, L. 840 — De Vito Giuseppe di Perfetti Francesco, soldato, L. 630 — Cavallucci Chiara di Cavarelli Nazzareno, id., L. 630 — Fazzone Concetta di Scialdone Ferdinando, id., L. 780 — Pompei Angela di Diomedi Pasquale, id., L. 630 — Salvadori Maria di Grassi Zeffiro, id., L. 680 — Lattaio Camilla di Muccinilli Americo, id., L. 630 — Cosettini Noemi di Picogna Fioravante, id., L. 630.
- Limoli Gaetana di Trupia Giuseppe, soldato, L. 630 — Scarfato Maria di Inserra Michele, id., L. 630 — Loperfido Filomena di Venezia Eustacchio, id., L. 630 — Alfieri Maddalena di Lamberti Genaro, id., L. 680 — Ruga Rosa di Mazzetti Giuliano, id., L. 630 — Catarzi Maria di Baicchi Angiolo, id., L. 730 — Pini Domenica di Franzini Stefano, id., L. 630 — Mariotto Emma di De Pollo Angelo, id., L. 630 — Zilli Emilia di Bortolussi Isaisa, id., L. 630 — Marinetti Francesca di Santi Cesare, id., L. 630 — La Spina Angela di Castorina Salvatore, id., L. 630 — Orsi Maria di Grandi Francesco, caporale, L. 840 — Luraschi Celestina di Terzaghi Tommaso, soldato, L. 630 — Alghieri Angelantonia di Arcozzi Leonardo, id., L. 680 — Maietta Grazia di Pedalino Michele, id., L. 630.
- Genitori.**
- Platè Giuseppe Maria di De Paoli Alberto, soldato, L. 630 — Falco Cataldo di Pasquale, id., L. 630 — La Barbera Agata di Beaumont Antonino, id., L. 630 — Fioravanzo Gio. Battista di Emilio, id., L. 630 — Boschet Angelo di Virgilio, id., L. 630 — Diaferia Michele di Marino, id., L. 630 — Cotti Mauro di Natale, id., L. 630 — Tomella Maddalena di Bossera Domenico, id., L. 630 — Simeone Rocco di Generoso, id., L. 630 — Piazza Maria di Marchi Carlo, id., L. 680 — Gobetti Romano di Tullio, id., L. 630 — Panerai Agostino di Remo, sergente, L. 1420 — Tarzariol Angelo di Bartolomeo, soldato, L. 630 — Cipolli Lelio di Umberto, aspirante ufficiale, L. 1500 — Casini Luigi di Egidio, soldato, L. 630 — Brazzolo Prodocimo di Quirino, sottotenente, L. 1500 — Rech Giacomo Antonio di Giovanni, soldato, L. 630.
- Cotto Maria Margherita di Roberto, soldato, L. 420 — Lepore Fedele di Michele, id., L. 630 — Piacentino Cipriano di Giacomo, id., L. 315 — Azzari Adolfo di Umberto, id., L. 630 — Bacci Maria Ermellina di Azzani Umberto, id., L. 630 — Lanfranchi Amelia di Pecchioli Giovanni, id., L. 630 — Vitanzi Venanzio di Tito, id., L. 630 — Annichini Carlo di Angelo, caporale, L. 840 — Agnani Giuseppe di Ottone, soldato, L. 510 — Prazza Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Germondani Vincenzo di Enrico, id., L. 630 — Nocernio Nunzio di Antonio, id., L. 630 — Moglia Giovanni di Bartolomeo, id., L. 630 — Favini Carlo di Giovanni, id., L. 630 — Giacomia Camillo di Giuseppe, sergente, L. 1120 — Gallo Maggiore di Giuseppe, soldato, L. 630 — Ghiringhelli Arna di Mazzucchelli Cesare, sottotenente, L. 1500 — Properzi Giuseppe di Augusto, soldato, L. 630 — Scavazzini Luigi di Fausto, sergente, L. 1120 — Gentile Giovanni di Nicola, soldato, L. 630 — Pirisi Maria di Nelis Umberto, id., L. 630.
- Perazio Rosa di Mazzia Giovanni, soldato, L. 630 — Gennari Vincenzo di Giuseppe, id., L. 420 — Grisostolo Luigi di Olinto, id., L. 630 — Munafò Orazio di Giuseppe, id., L. 630 — Falcombello Costantino di Placido, id., L. 630 — Mazzini Antonio di Angelo, id., L. 630 — Gerzanese Paolo di Gesumino, id., L. 630 — Gabucel Pietro di Pietro, id., L. 270 — Lombardi Luigi di Mario, caporale, L. 840 — Macchia Giuseppe di Cesare, soldato, L. 630 — Prunelli Giuseppe di Cesare, id., L. 630 — Rolla Maria di Di Palma Giuseppe, capitano, L. 1720 — Giussani Alessandro di Angelo, soldato, L. 630 — Lauricella Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630.
- Pellizzari Maria di Mattrel Pietro, soldato, L. 630 — Oliva Giuseppe di Tommaso, id., L. 630 — Bocchino Vincenzo di Nicola, id., L. 630 — Amodeo Gaetano di Bruno, id., L. 630 — Pellerito Salvatore di Pietro, id., L. 630 — Giacobelli Antonina di Pellerito Pietro, id., L. 630 — Fasciolo Lorenzo di Mirko, caporale, lire 840 — Leonardi Paolo di Luigi, soldato, L. 630 — Cellesi Luigi di Settimio, id., L. 630 — Milani Giacinto di Achille, caporale, L. 840 — Brandi Vincenzo di Galiano e Pio, soldato, L. 630 — Ziparo Giovanni di Salvatore, id., L. 630 — Guerra Teodoro di Giuseppe, id., L. 210.
- Vadala Francesco di Vincenzo, soldato, L. 630 — Vellutini Gilberto di Pietro, id., L. 630 — Riccio Antonio di Angelo, id., L. 420 — Rivi Beato Maria di Rossi Augusto, id., L. 630 — La Biunda Gaetano di Giuseppe, id., L. 630 — Raffaelli Vincenzo di Duilio, id., L. 630 — Ferrero Francesco di Francesco, id., L. 630 — Girardi Vincenzo di Andrea, caporale maggiore, L. 840 — Romano Raffaele di Tommaso, soldato, L. 630 — Marengo Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Penzabene Salvatore di Emanuele, id., L. 630.
- Espinosa Luigi di Ferdinando, soldato, L. 630 — Risati Giuseppe di Carlo, id., L. 630 — Di Giovanni Giulio di Mauro, caporale, L. 840 — Tota Maria di Di Giovanni Mauro, id., L. 840 — Ravara Antonio di Emilio, soldato, L. 630 — Foglia Antonio di Ernesto, id., L. 630 — Bonavero Matilde di Blandino Antonio, id., L. 630 — Pittoritto Santo di Guido, id., L. 630 — Manzi Andrea di Pellegrino, id., L. 630 — Mancuso Calogero di Giuseppe, id., L. 630 — Monteferrario Tecla di Gazza Lorenzo, id., L. 680 — Mannella Emidio di Donantonio, caporal maggiore, L. 840 — Trotta Carmine di Francesco, soldato, L. 630 — Grilli Enrico di Angelo, id., L. 630.
- Paron Giov. Battista di Giovanni, soldato, L. 630 — Ragusa Pasquale di Giorgio, id., L. 630 — Fidane Sante di Angelo, id., lire 630 — Giovannetti Pietro di Candide, id., L. 630 — Rizzo Gaetano di Giuseppe, id., L. 630 — Piccinini Giovanni di Enrico, id., L. 630 — Cassago Biagio di Giuseppe, sottotenente, L. 1500 — Grazioli Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Schirico Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Panarella Maria di Sbirico Vincenzo, id., L. 630 — Pascali Gerardo di Romolo, id., L. 630 — Schiandi Maria di Pascali Romolo, id., L. 630 — Grosso Carlo di Emilio, id., L. 630.
- Fini Basilio di Alfredo, soldato, L. 630 — Falcone Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Testa Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Loschi Maria di Eleuterio Artemio, id., L. 630 — Fiumarella Vincenzo di Vincenzo, id., L. 630 — Limonio Luigi di Andrea, id., L. 630 — Greco Saverio di Salvatore, id., L. 630 — Ruggero Ascenzio di Giacomo, caporale, L. 840 — Ribezzi Maria di D'Amico Cosimo, soldato, L. 630 — Doti o Dotti Maria di Barbettino Angelo, id., L. 630 — Rulli Francesca di Coli Edgardo, id., L. 630 — Folli Antonio di Dolindo, id., L. 630.
- Farre Benedetto di Giovanni, soldato, L. 630 — Pappalardo Cerino di Giuseppe, id., L. 630 — Greci Savina di Rosa Giuseppe, id., L. 630 — Dubini M. Serena di Vecchini Carlo, id., L. 630 — Meletti Primo di Fiorito, caporale, L. 840 — Moroni Serafino di Antonio, soldato, L. 630 — Melloni Achille di Gino, caporal maggiore, L. 840 — Borrata Filippo di Vincenzo, soldato, L. 630 — Massimo Filomena di Nicola, id., L. 630 — Marchi Angelo di Ottavio, id., L. 630 — Madoni Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Lividini Luigi di Pietro, id., L. 630 — Ghezzi Maria di Anghileri Carlo, sergente, L. 1120 — Cervini Luigi di Angelo, id., L. 1120.
- Parodi Carlo di Giovanni, caporale, L. 840 — Levis Rosa di Triches Michele, sergente, L. 1120 — Della Libera Giuseppe di Vittorio, soldato, L. 630 — Gorisci Demetrio di Vincenzo, id., L. 630 — Rosso G. Battista di Felice, id., L. 630 — Migliorelli Teresa di Biagi Angelo, id., L. 630 — Mancini Giuseppe di Luigi, id., L. 630.

PRESTITO A PREMI
A FAVORE DELLA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
per la invalidità e per la vecchiaia degli operai
E DELLA
Società " DANTE ALIGHIERI "
Prima serie di **250,000** obbligazioni
GARANTITA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ED AMMINISTRATA DALLA BANCA D'ITALIA
Estrazione (26^a) del 31 dicembre 1917.

PREMI

1° Premio di L.	20.000	fu vinto dal n.	99534
2° >	5.000	>	11388
3° >	500	>	215940
4° >	500	>	219928
5° >	500	>	153913
6° >	500	>	248818
7° >	500	>	197208

Numero della obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		<i>Riporto</i>	26300	<i>Riporto</i>	28100
11388	5000	114253	50	187634	100
12263	100	120882	100	194138	50
19677	100	123546	100	197263	500
23188	100	126432	50	203229	50
30183	100	126491	50	204064	100
35174	50	135068	100	212961	100
42125	50	138082	100	213146	50
56878	50	153913	500	213700	50
62699	50	154902	100	21940	500
63837	100	155105	100	219928	500
83715	100	163089	50	228799	50
85813	100	169787	100	233029	100
89453	50	172959	50	241341	100
91027	100	173514	100	241574	100
91284	100	174427	100	245460	50
99534	20000	179505	50	243818	500
102353	50	180283	50	—	—
113937	100	183134	50	—	—
A riportare	26300	A riportare	28100	Totale	31000

N. 1250 rimborsi per L. 25,000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

1	7	264	540	625	671	854
868	941	1193	1286	1490	1594	1754
1842	1975	2431	2529	2541	2586	2633
2748	3125	3293	3380	3588	4501	5087
5101	5109	5121	5133	5449	5811	5819
6100	6532	6571	6592	6882	6960	7132
7330	7501	7582	7663	7788	7993	8081
8304	8957	9168	9173	9198	9510	10318
10066	10385	10513	10680	10686	10733	10739
10756	10848	10897	10910	10988	11071	11141
11171	11385	11389	11598	11924	12113	12231
12269	12355	12411	12737	12805	12967	13458
13288	13439	13565	13599	13642	13647	13858
13866	14227	14466	14594	14329	14336	14992

15023	15117	15492	15532	15601	15721	15780
15808	15967	16138	16253	16282	16391	16509
16788	17046	17349	17550	17812	17847	17962
18378	18416	18432	18631	18976	19229	19267
19348	19594	19754	19762	19951	20076	20158
20767	20833	20920	21074	21400	21415	22055
22062	22157	22260	22358	22436	22700	22709
22777	23789	23801	23985	24076	24227	24400
24950	25050	25428	25888	25974	26119	26211
26670	26744	26892	27004	27083	27129	27159
27889	28065	23208	28364	28472	28698	28770
29443	29458	29707	30017	30139	30295	30568
30575	30644	31128	31246	31606	31722	31939
32297	32307	32430	32517	32716	33270	33403
34038	34769	34940	34998	35204	35259	35297
35333	35403	35672	35717	35916	36052	36477
36519	36853	36938	37157	37554	37664	37975
38009	38043	38151	38225	38591	38709	38718
38813	39245	39771	39772	40201	40255	40305
40483	40513	40700	40820	41028	41090	41236
41552	41573	41593	41732	41870	41978	42010
42121	42519	42346	42971	43023	43717	44724
44594	44972	45014	45232	45598	46562	46625
46629	46680	46969	46972	47003	47185	47325
47370	47453	47538	47607	47701	48118	48151
48602	48770	48925	49161	49699	49887	50041
50084	50128	50185	50247	50685	50710	50848
50952	51469	51525	51731	51930	52110	52232
52461	52563	52854	53169	53465	53566	53642
53722	54165	54298	54734	54985	55052	55116
55369	55373	55553	55682	55729	56116	56364
56415	56533	56608	57036	57159	57313	57803
58131	58294	58340	58737	58838	59088	59323
59510	59712	59836	59937	59959	60248	60593
60738	60774	61349	61904	62425	62998	63362
63105	63635	64011	64040	64456	64534	64597
65506	65724	65803	65918	66233	66369	66389
66469	66589	66895	67108	67261	67373	67822
68575	68804	69314	69791	69795	70185	70331
70817	71201	71462	71860	71961	72103	72180
72321	72377	72454	72585	72878	73047	73410
73586	73592	73629	73741	74100	74178	74202
74271	74411	74499	74504	74648	74772	74962
74984	75067	75291	75773	75849	76162	76397
76845	76867	76881	76907	77155	77733	77748
78040	78166	78287	78417	78479	78600	78649
79143	79184	79258	79313	79351	79700	79752
79920	80297	80437	80511	80582	80667	80862
80878	80989	81132	81433	81455	81547	81558
81576	81702	81720	81921	82023	82260	82498
82622	82694	83467	83633	84606	84635	84667
84754	84902	85046	85171	85181	85429	85586
85619	85819	85933	86027	86256	86352	86389
86503	86512	86739	87325	87634	87830	87927
88007	88485	88839	89120	89147	89266	89493
89538	89839	89952	89989	90030	90099	90186
90445	90709	90753	90817	90950	91084	91399
91565	91847	92204	92205	92305	92393	92536
92789	93109	93154	93239	93409	93701	93876
94045	94624	94828	94980	95117	95302	95657
96149	96521	96551	96621	96849	97292	97283
97515	97524	97780	97887	98129	98132	98255
98547	98552	98626	98712	98785	99123	99500
99708	99749	99950	100336	100574	100602	100639
101115	101238	101303	101598	101656	101785	102146
102487	102531	102613	103015	103028	103457	103506
103688	103921	103990	104143	104166	104554	105002

105003	105109	105347	105467	105832	105846	105883
105930	105968	106175	106396	106627	106741	106836
106974	107023	107241	107316	107544	107547	107840
107988	108049	108089	108174	108189	108356	108553
108813	108999	109043	109091	109110	109194	109269
109333	109377	109791	110150	110172	110204	111383
111453	111606	111653	111797	111820	111856	112027
112069	112193	112994	112998	113212	113232	113754
113835	113853	114199	114220	114443	114520	114572
115190	115796	115941	115986	116012	116087	116371
116337	116862	116993	117118	117153	117203	117233
117409	117538	117598	117671	117794	117923	117967
118754	118872	118959	119782	119351	120764	120869
121297	121479	121650	121669	121753	121887	122037
122118	122515	122772	123214	123493	124113	124341
124521	124743	125126	125190	125815	125914	125997
126106	126183	126276	127069	127870	128030	128135
128204	128950	129030	129194	129772	129889	129927
130171	130242	130518	131620	131629	132126	132377
132556	132705	133042	133125	133150	133290	133336
133498	134043	134083	134266	134528	134591	134836
135049	135077	135135	135400	135511	135807	136118
136348	136355	136425	136520	136549	136624	137139
137527	137972	137975	138049	138052	138270	138326
138348	138549	139192	139432	139493	139927	140224
140517	141052	141327	141951	141960	142180	142396
142965	143033	143093	143869	144112	144289	144358
144515	144997	145042	145164	145227	145604	146007
146114	146305	146467	146506	146702	146726	146828
146919	146958	147027	147249	147417	147780	147909
147942	148213	148577	148583	148790	149015	149376
149532	149727	149837	150121	150436	150736	151269
151344	151437	151456	151502	151632	151806	152258
152280	152292	152606	153230	153516	153789	154263
154797	155408	155422	155432	155674	156199	156621
157019	157177	157203	157508	157628	157767	157801
158412	158527	158782	158810	158846	158993	159333
159390	159410	159676	159999	160167	160284	160306
160339	160494	160705	160718	160798	160815	160939
161098	161147	161188	161222	161297	161548	161622
161924	162049	162142	162149	162540	163410	163527
163708	163721	164099	164112	164132	164324	164807
164877	165175	165229	165242	165434	165757	165870
165920	166006	166194	166299	166441	166631	166966
167032	167197	168070	168073	168236	168264	168370
168906	168962	169187	169390	169450	169609	169753
170476	170708	171307	171973	172087	172125	172173
172422	172666	172754	172771	172833	172850	172968
173016	173059	173178	173578	173674	173888	173887
174317	174418	174832	175207	175218	175252	175383
175803	175912	175961	176100	176132	176917	177286
177605	177855	178235	178378	178989	179132	179234
179328	179510	179553	179765	179943	180951	180962
181094	181124	181691	181827	182078	182438	182863
182905	182916	184036	184080	184739	184798	184823
185771	185896	185955	186093	186124	186165	186543
186678	186694	187658	187155	187189	187508	188063
188097	188431	188616	188938	189245	189246	189554
189718	189998	190163	190367	190536	191312	191446
191491	191755	191797	192048	192083	192329	192559
192983	193161	193195	193214	193915	194035	194049
194151	194639	194659	195028	195463	195532	196381
196396	196610	196780	196863	196964	197271	197389
197633	197865	198302	198659	198826	198862	198946
199089	199535	199618	199642	199783	200236	200450
200836	201574	201618	201705	201849	201927	202073
202792	202928	203174	203255	203604	204035	204041

204126	204319	204602	204757	204841	204853	204854
204997	205265	205774	205923	206276	206460	206639
206609	207248	207352	207784	207793	207854	208194
208101	208509	208670	208577	208831	208877	209013
209162	209177	209889	210207	210223	210534	210576
210796	210874	210957	211070	211259	211348	211865
211977	212013	212427	212949	213167	213109	213163
213538	213655	215135	215429	215810	215882	216819
216925	216987	217099	217539	217716	217927	218401
218161	218221	218255	218301	218330	219206	219255
220041	220416	220599	220963	221189	221771	222368
222437	223231	223367	223590	223941	224171	224402
224404	224548	224811	224982	224985	225057	225495
225506	225615	225796	225841	225849	225865	225988
226337	226619	226630	227178	227218	227611	227886
228079	228224	228235	228311	228326	228930	228943
229549	229634	229729	229758	230025	230511	230552
230946	231109	231311	231349	231372	231398	231557
231637	231657	231693	232252	232325	232467	232814
233215	233354	233411	233664	234058	234090	234212
234478	234490	234547	234656	234693	234876	235351
235361	235713	236298	236352	236493	236645	236896
237103	237171	237238	237331	237491	237508	237677
238492	238707	238735	238807	238905	238934	239052
239060	239138	239261	239318	239437	239504	239691
239885	239901	240143	240298	240895	241485	241581
241657	241719	241999	242136	242644	242705	243600
243735	243937	244127	244322	244370	244483	244633
244672	244890	245175	245509	245529	245723	246090
246345	246533	246915	247034	248810	248859	249225
249354	249720	249871	250000			

ELENCO delle obbligazioni premiate a tutta la 25ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
17	27604	100	25	87547	50	25	161362	100
22	29750	500	21	90285	100	25	161738	100
17	29912	100	23	92370	50	24	163488	100
25	31641	100	23	96292	100	24	168292	50
17	32806	100	25	98109	50	20	170072	100
21	33459	5000	17	98987	100	22	170655	50
21	33830	50	23	99739	50	18	170698	100
23	38856	50	23	101268	15000	24	171404	100
15	42485	50	23	101496	50	22	173423	50
19	44092	1000	15	102847	100	24	176673	50
25	44697	100	15	103995	100	23	176902	50
15	45161	100	18	110666	100	20	177274	100
9	46041	100	15	110746	100	24	177715	100
25	46449	500	20	111686	100	21	177945	50
22	48745	100	21	111817	100	25	179710	100
23	49843	1000	25	114430	50	22	180494	100
24	49952	100	23	117300	100	19	181048	100
25	50308	100	16	119893	500	23	184873	50
15	51056	100	29	121791	1000	23	191236	100
24	52391	50	17	124566	100	25	193369	100
19	53105	100	25	135476	1000	16	193489	100
17	53277	100	25	135607	50	24	196049	100
20	53514	100	16	137545	100	19	199715	100
18	57417	500	23	133903	50	25	204722	100
22	58368	100	21	141395	100	17	209132	100
16	61088	100	15	142368	100	16	209881	5000
25	65613	100	21	142565	500	22	215132	100
21	65803	50	25	144295	100	19	224433	100
15	66941	100	15	145997	100	22	227854	500
25	69570	50	20	146857	100	18	228743	100
19	70912	100	25	147461	50	22	228777	50
25	70220	50	25	151088	1000	24	231381	50
25	73718	100	21	151548	50	23	231923	50
17	75465	100	23	153503	100	25	233505	50
23	77840	100	23	153657	50	18	233855	100
19	81020	500	23	154285	100	21	235886	100
22	82289	50	23	156337	100	24	239611	50
3	83560	50	15	156705	100	18	240693	100
15	83980	500	20	157486	100	23	245360	100
19	85449	100	17	157997	100	25	246119	50
21	87278	500	25	158985	50	17	246546	500

Avvertenze.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'1 al 250,000. — Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della sola imposta di ricchezza mobile. — Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 gennaio p. v. presso tutte le sedi della Banca d'Italia. — I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1917.

BANCA D'ITALIA

Direzione generale, amministratrice del prestito.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**Telefoni dello Stato****Disposizioni nel personale dipendente:**

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 23 settembre 1917:

Albi Ida — Caserza Angela nata Pagliani — Delprato Gemma — Carliotti Saffo nata Tua — Pavese Agostina — Rossi Gina — Gardelli Maria nata Natalini, telefoniste, collocate in aspettativa, a loro domanda, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1917.
Scotti Maria fu Carlo, id. collocata in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia, dal 5 settembre 1917.

Fabrizio Antonia, id. collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° settembre 1917.

Aramini Antonietta — Salonia Cesarina — Wanzenried Maria nata Ugolini — Masci Maria nata Corvi — Maraschini Elena — Giovanuelli Renata — Galli Isabella — Rindone Giuseppina nata Imbricchi — Patriarca Agata nata Mazzarini — Cremonesi Antonietta, telefoniste, collocate in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° settembre 1917.

Guerrini Palmira — Daneo Maria nata Angeleri — Bancalari Antonietta nata Malnati — Alessandri Maria nata Ginestra — Porro Giulia — De Bonis Carlotta nata Spezzano, telefoniste, collocate in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° settembre 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 4 ottobre 1917:

Carta Valentina nata Onufrio, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di famiglia, dall'8 settembre 1917.

Sartorio Emilia, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di malattia, dal 10 settembre 1917.

Benedetti Zelinda, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di malattia, dal 16 settembre 1917.

Buranella Francesca, id., richiamata in attività di servizio dalla aspettativa, per motivi di malattia, dal 14 settembre 1917.

Fusco Maria, id., cancellata dai ruoli del personale telefonico dall'11 agosto 1917 per non aver ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa per motivi di malattia.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO**Direzione generale del debito pubblico**

(Elenco n. 28).

3ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 293, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					Decorrenza
				Quantità			Ammontare		
				nomina-ivi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
519	13-4-1917	Banca d'Italia di Verona	Dossi Umberto di Mario. (Pos. n. 613:53)	—	1	—	7 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 19 gennaio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3,75, 3,50 0/0 del certificato consolidato 5 0/0 n. 727,770 intestato a Pes Andrea fu Antonio munito di dichiarazione, sebbene interlineata tuttavia leggibile di cessione a favore del canonico Sebastiano Azara.

Si previene chiunque possa avervi diritto che il primo mezzo foglio di tale certificato contenente la dichiarazione di cessione su accennata è stato unito al certificato consolidato 3,75, 3,50 0/0 emesso in sostituzione per conversione, facendone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 1° febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO**Direzione generale del credito**

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 11 febbraio 1918, da valere per il giorno 12 febbraio 1918:

Franchi	150.75	Dollari	8.61
Lire sterline	41.01	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	190.63	Cambio oro lire	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, 11 febbraio 1918 (Bollettino di guerra n. 993).

Violentissimi concentramenti di fuoco di artiglieria e puntate di fanterie avversarie si sono seguiti nella giornata di ieri a ovest e a est della Val Freuzela. Di fronte alle nostre nuove posizioni di Monte Val Bella e Col del Rosso l'azione nemica venne prontamente soffocata dall'efficacissimo tiro delle nostre batterie. Più ad oriente sulle pendici meridionali del Sasso Rosso reparti austriaci, sotto la protezione del proprio fuoco, tentarono ripetutamente di occupare alcune trincee di vigilanza da noi sgombrate sul davanti delle nostre linee; ne furono sempre impediti da micidiale tiro di interdizione.

Un nostro aviatore colpì successivamente due velivoli nemici: il primo precipitò a nord di Piovene e gli aviatori vennero catturati, il secondo cadde in fiamme presso Valli dei Signori.

Diaz.

ROMA, 11. — Idrovolanti della R. marina, attraversato l'Adriatico, hanno raggiunto la costa dalmata volando sul canale e su la penisola di Sabbioncello. Fatti segno a intenso fuoco d'artiglierie antiaeree, hanno bombardato con visibile efficacia le opere militari dell'isola di Curzola. Sono rientrati incolumi dopo circa quattro ore di volo.

Settori esteri.

Nel settore occidentale continuano le violente lotte di artiglieria e i tentativi tedeschi contro le posizioni anglo-francesi.

Nonostante l'accanitezza degli assalti, i tedeschi non sono ieri riusciti ad occupare né una trincea, né un posto avanzato nemici. Presso il Bois de Caurières, all'opposto, il combattimento ha procurato loro altre sensibilissime perdite in morti e feriti.

Neppure dalla Macedonia sono segnalati fatti d'arme risolutivi. L'artiglieria solamente dà continue prove di attività sul Vardar, sulla Cerna e presso Makovo.

Mandano da Washington che nel comunicato settimanale sulle operazioni militari, il segretario di Stato, Baker, dopo d'aver parlato onestamente del siluramento del vapore *Tuscunia* ed elogiato la disciplina delle truppe e della maniera con cui il comandante liresse le operazioni di salvataggio, descrive le truppe americane sul fronte della Lorena.

Baker dice che queste truppe si sono mostrate all'altezza del compito, mettendosi rapidamente al corrente della guerra di trincea. La nebbia e la pioggia impedirono il combattimento della fanteria nel corso dell'ultima settimana. I tedeschi non tentarono più colpi di mano, ma si contentarono di scariche di fucileria dalle loro trincee. I fucilieri americani danno prova di abilità mantenendo liberi dai tedeschi i parapetti nemici.

In quanto alla Rumenia, alla quale in questi giorni sono volti gli sguardi di quanti apprezzano il patriottismo, la lealtà ed il valore, Baker aggiunge che i rumeni, nonostante le forze nemiche che li circondano, fanno ancora sforzi per restare fedeli alla causa degli alleati. Malgrado parecchi fattori avversari, le forze rumene sonoestate unite e formano ancora un efficace unità di combattimento. Il loro valore combattivo si è accresciuto dell'80 per cento dall'anno scorso. Secondo gli ultimi rapporti, i rumeni hanno ripreso l'intero fronte da Galatz fino a Czernovitz.

Sull'attività dei belligeranti nel settore occidentale e in Macedonia, l'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Attività intermittente delle due artiglierie durante la notte sul fronte a nord dell'Aisne, nel settore Corbey-Juvincourt, e più viva sulla riva destra della Mosa, nella regione di Benzouaux.

Scontri di pattuglie in Alta Alsazia: dinanzi ad Aspach-le-Bas i francesi fecero prigionieri.

PARIGI, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Un tentativo di colpo di mano nella regione di Juvincourt è stato arrestato dal nostro fuoco. Sulla riva destra della Mosa, dopo un violento bombardamento, i tedeschi hanno tentato un colpo di mano sul fronte Bois de Caurières, ciò che ha dato luogo a un vivo combattimento. Il nemico è stato respinto ed ha lasciato morti.

Grande attività dell'artiglieria in Alsazia e nella regione di Viols e del Bonhomme.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 11. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Durante la notte scorsa le truppe australiane eseguirono con successo un colpo di mano contro le posizioni tedesche a sud-est di Messines e, oltre altre perdite inflitte al nemico, catturarono ventotto prigionieri.

Durante la notte dal 9 al 10 una pattuglia belga attaccò con successo un posto nemico nel settore di Nerekem, uccidendo la guarnigione del posto e catturando una mitragliatrice.

PARIGI, 11. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 10 corrente, dice:

Attività dell'artiglieria abbastanza viva da una parte e dall'altra sulla riva occidentale del Vardar e nell'ansa della Cerna, ove il nemico ha violentemente bombardato le nostre prime linee a nord di Makovo.

IL MINISTRO DEL TESORO
all'Istituto nazionale dei cambi

Ieri si è riunito nei locali della Banca d'Italia il nuovo Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale dei cambi costituito con R. decreto 11 dicembre. Sono intervenuti il presidente comm. Bonaldo Stringher, il comm. Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli, il comm. Riccio, direttore generale del Banco di Sicilia, i rappresentanti del tesoro comm. Giuffrida, comm. Conti-Rossini e prof. Beneduce; gli amministratori delegati dei quattro maggiori Istituti di credito ordinario comm. Fenoglio, comm. Balzarotti, comm. Pogliani, comm. Angelini, e il senatore Della Torre in rappresentanza degli Istituti di credito ordinario che non fanno parte del Consorzio giusta il decreto 13 gennaio 1918.

Il ministro del tesoro on. Nitti, intervenuto alla prima riunione, dopo che il comm. Stringher gli ha rivolto un saluto in nome del Consiglio d'amministrazione del nuovo Istituto, ha pronunciato un discorso sul programma e sui lavori della nuova azienda.

Non è dubbio, ha detto il ministro, che questa organizzazione è una delle più grandi che devono operare in questo periodo della guerra e nel periodo che seguirà la pace.

La materia dei cambi ha ora la maggiore importanza; ne avrà una assai più grande dopo la guerra. L'Italia, stabilendo il monopolio e affidandolo ad un consorzio di Banche, ha fatto un passo molto ardito. Noi dobbiamo limitare tutti i consumi che non siano strettamente necessari, noi dobbiamo comprare all'estero, in questa fase di guerra, ciò che serve strettamente alla guerra e ai bisogni primari dell'esistenza. Nulla che sia superfluo.

Dopo la guerra le più grandi risorse devono essere destinate alla ricostituzione economica e alla vita industriale del paese. Non solo si deve preferire sempre ciò che è necessità a ciò che è soltanto utilità; ma anche nella scala delle necessità bisogna stabilire un ordine di preferenze.

I cambi saranno ridotti quando gli acquisti all'estero saranno fatti tenendo conto di questi principi e quando le risorse nostre e le risorse che il credito degli alleati ampiamente ci accorda, saranno regolate con savi accorgimenti.

Se arduo è il compito durante la guerra, più arduo sarà dopo la guerra, quando il bisogno di materie prime verrà a coincidere con la necessità di contare quasi esclusivamente sulle nostre sole risorse.

È però nell'interesse della produzione è un programma di lavoro che deve ispirare ogni forma di preferenza.

Il ministro ha illustrato lungamente la situazione di debito e di credito che si è venuta creando fra l'Italia e i vari Stati dell'Intesa e anche dell'Italia con gli Stati neutrali, e ha illustrato a lungo la situazione del cambio per i vari paesi.

L'Istituto nazionale dei cambi riunisce le forze economiche più vive della nazione. Gli uomini che lo compongono devono riunire tutte le energie poichè il cambio deve essere ridotto e si deve provvedere in avvenire ad evitare che le risorse della nazione vadano comunque disperse. Per la prima volta tuttè le grandi Banche italiane si trovano riunite in una comune impresa, nel delicatissimo ufficio di seguire da vicino tutta la materia degli acquisti all'estero, e quindi di conoscere, in certa guisa, le condizioni e la vita di tutte le industrie. Per la prima volta, tutte le Banche italiane agiscono in uno stesso programma e con una stessa mèta. Non è a credere che l'Istituto nazionale dei cambi possa finire con la guerra; è dopo la guerra che avrà la sua maggiore efficienza.

Ora le Banche devono compiere insieme la stessa opera, e da questa cooperazione, da questa nuova forma di disciplina del credito non può venire che beneficio per tutta la nazione.

I tempi a cui andiamo incontro richiedono l'unione di tutte le forze.

La discordia è il lusso dei periodi facili, e la unione intima è la necessità dei periodi difficili.

Le Banche devono sentire che la concorde azione nell'Istituto nazionale dei cambi non è che il primo passo di una più larga solidarietà.

La volontaria disciplina del credito è la più grande esigenza della vita industriale del paese. Dopo la guerra le più grandi difficoltà non saranno risolte se non a condizione che il passaggio dall'economia di guerra all'economia di pace, le trasformazioni delle industrie di guerra in industrie manifatturiere avvenga con la concorde cooperazione di quegli Istituti che devono più profondamente regolare la vita economica del paese. Ora si fanno i primi passi, ma la solidarietà delle opere si opporrà come una necessità cui non è possibile venire meno.

Il ministro ha espresso il desiderio che l'Istituto nazionale dei cambi possa operare al più presto possibile.

Dopo che il ministro si è ritirato, il Consiglio di amministrazione, sotto la presidenza del comm. Stringher, ha cominciato i suoi lavori.

CRONACA ITALIANA

Per le pensioni di guerra. — Il ministro Bissolati ha ieri comunicato nuove e più complete istruzioni sulla definitiva costituzione degli uffici provinciali per le pensioni di guerra.

In dette norme è ancor più chiaramente spiegato il proposito del ministro di realizzare notevole economia di tempo nella liquidazione delle pensioni, mediante la decentrazione dell'opera statale per quanto concerne le relative pratiche d'istruttoria, e la conseguente semplificazione del funzionamento degli organi centrali, finora inceppati nella liquidazione stessa dall'ingente mole di lavoro che in seguito dovrà essere disbrigato nelle singole Provincie.

Tra le caratteristiche innovazioni portate in questo speciale campo di assistenza con la istituzione degli Uffici provinciali, merita di essere rilevato l'obbligo fatto ai medesimi di provvedere di ufficio alla presentazione e documentazione della domanda di pensione a

favore degli aventi diritto, valendosi dell'opera dei Comuni che sono chiamati a corrispondere direttamente con essi.

Ora è da augurare che le autorità provinciali e comunali si dimostrino fervidamente attive nell'espletamento del compito loro assegnato, in modo che l'esperimento dia ottimo risultato e incoraggi il Governo a procedere più arditamente nella via intrapresa della decentrazione amministrativa, che, a giudizio unanime dei competenti in materia, è la sola che può assicurare nella liquidazione delle pensioni prontezza e rapidità rispondenti alla giusta aspettativa del paese.

Il ministro Bissolati ha inviato copia delle dette istruzioni a tutti i membri delle due Camere, chiedendo la loro collaborazione.

Mercato serico. — I corrispondenti ufficiali del Ministero per l'industria il commercio e il lavoro telegrafano:

Tokio, 1° febbraio. — « Mercato seta in ribasso. Quotasi Shinshu yen 1.300. Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3.13 ».

New York, 5 febbraio. — « Affari seta calmi, quantunque buona domanda stoffe. Quotasi giapponese dollari 5,45, Kansai 5,65, Double 5,90, Cinesi 6,50, Tsatlée 5,60, Canton 5,40. Cambio a vista dollaro L. 8,53 ».

TELEGRAMMI "STEFANI",

PARIGI, 10. — Il *Petit Parisien* pubblica il resoconto di un colloquio fra Trotzki e l'ambasciatore francese Noulens.

Trotzki ha dichiarato che, se la Germania rifiuterà d'accettare le condizioni russe, la Russia è disposta a continuare la guerra. Trotzki durante il colloquio ha espresso la sua commossa ammirazione per la democrazia francese che non è responsabile della guerra e che ne sopporta il peso con magnifico coraggio.

PARIGI, 11. — Il *Matin* dice che il generale Cadorna, nel momento di lasciare Parigi, ha dichiarato che porta seco un ricordo indimenticabile. Nelle settimane passate a Versailles, in collaborazione con gli alleati, lavorò con gioia ed utilmente. L'unione tra i combattenti dei diversi paesi deve divenire sempre più stretta. È felice di avervi potuto contribuire.

BASILEA, 11. — L'*Agenzia Telegrafica Svizzera* ha da Brest Litovsk: Nella seduta del 10 corrente il presidente della Delegazione russa ha annunciato che la Russia, pur rinunciando a firmare un trattato formale di pace, dichiara di cessare lo stato di guerra con la Germania, l'Austria-Ungheria, la Turchia e la Bulgaria, e dà nel medesimo tempo l'ordine di completa smobilitazione di tutte le forze.

LONDRA, 11. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

Si dichiara nei circoli romeni che continuano sempre le comunicazioni con Jassy, dove risiede ancora la famiglia Reale. Nessuna notizia è giunta da sabato, giorno in cui è spirato il termine dell'*ultimatum* tedesco. Non si conoscono le condizioni dell'*ultimatum*, ma si crede che contenga la minaccia velata di un'offensiva tedesca. Le dimissioni del Gabinetto sono state provocate da divergenze di opinioni tra i gruppi liberale e conservatore. Il Re ha deciso di formare un Gabinetto all'infuori dei partiti sotto la presidenza del generale Averescu. La situazione è troppo delicata per poter esprimere un'opinione qualsiasi.

LONDRA, 11. — Si annuncia ufficialmente che lord Reading, alto commissario e ambasciatore britannico, inviato in missione speciale agli Stati Uniti, è colà arrivato.

COSTANTINOPOLI, 11. — L'ex-Sultano Abdul Hamid è morto ieri in seguito a polmonite.

Un iradè imperiale dispone che i funerali abbiano luogo con gli onori dovuti ad un Sovrano.